

## **TI\_GERICHTE 39.2018.5 vom 20. Februar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2018.5\\_d20180220](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2018.5_d20180220)

FR: TI\_GERICHTE 39.2018.5 du 20 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 39.2018.5 del 20 febbraio 2018

### **Regeste**

Richiesta AFI e API. Non entrata in materia. Data della decisione impugnata delimita il litigio

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS. In effetti, pur avendo trasferito lì il proprio domicilio, dalla documentazione agli atti e dalle indagini eseguite dalla Polizia, risultava che l'insorgente si trovava molto spesso ( e li avvenivano quasi tutti i suoi prelevamenti) presso l'indirizzo in un altro comune dove abitava prima di trasferirsi convivendo con un'altra persona, oltre al fatto che la Polizia sospettava che egli avesse un'altra abitazione in Italia visto che risultava avere contatti con sua figlia risiedente lì.

Il TFA (poi diventato Tribunale Federale) ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

"F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

#### **F.5.1 Principi**

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Con scritto del 20 luglio 2017 la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che Luca Sirsi è il padre naturale non solo di Ryan ma anche di Allyson Sirsi, ha invitato la ricorrente a definire meglio la sua situazione familiare (cfr. doc. 7).

Con e-mail del 24 luglio 2017 la ricorrente ha definito instabile la sua relazione con \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 8).

Con scritto del 26 luglio 2017 la Cassa ha comunicato alla ricorrente che avrebbe sospeso il versamento degli assegni AFI/API, in considerazione del fatto che, se la ricorrente convive con il padre dei suoi figli, allora anche lui dev'essere preso in conto nella sua unità di riferimento economica (cfr. doc. 9).

Con e-mail di risposta del 28 luglio 2017 la ricorrente ha dichiarato che ( ) il mio partner \_\_\_\_\_ non intende firmare la procura allegata volta a fornire informazione sul suo conto ( ) (cfr. doc. 10).

Il 31 luglio 2017 la Cassa ha chiesto alla Polizia comunale di \_\_\_\_\_, di ( ) volerci fornire le informazioni necessarie, raccolte tramite dei controlli per esigenze della nostra Cassa ci necessitano dei controlli giornalieri e notturni, tramite appostamenti; la signora RI 1 e il signor \_\_\_\_\_ non devono essere a conoscenza dei controlli in atto ( ) (cfr. doc. 13).

Il 2 ottobre 2017 la Polizia Città di \_\_\_\_\_, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla Cassa, le ha trasmesso un rapporto, dal quale si evince in particolare che:

Allegati al rapporto si trova della documentazione fotografica (e, più specificatamente, del campanello, delle etichette appese nell'ascensore e della buca lettere dell'abitazione dell'appartamento dove vive la ricorrente), e gli estratti dell'Ufficio abitanti di \_\_\_\_\_ concernenti la situazione della ricorrente e dei suoi genitori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 33E- 33L).

La Cassa, sulla base in particolare delle informazioni sopracitate, ha così chiesto alla ricorrente, con scritto del 14 novembre 2017, di produrre la documentazione personale ed economica di \_\_\_\_\_ al fine di ricalcolare correttamente le prestazioni modificando l'unità di riferimento e le ha comunicato anche che, in attesa di quanto richiesto, ha sospeso il versamento dell'assegno integrativo (cfr. doc. 24).

Il 12 gennaio il Dr. \_\_\_\_\_ ha trasmesso alla Cassa, tramite e-mail, anche una dichiarazione dei genitori della ricorrente, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, dal seguente tenore:

Con scritto del 17 gennaio 2018, l'amministrazione ha chiesto all'allora ancora patrocinatore della ricorrente di determinarsi sui seguenti punti:

Il 19 gennaio 2018 la Cassa ha inviato uno scritto alla Polizia comunale di \_\_\_\_\_ con la seguente richiesta:

Dal Rapporto di constatazione di data 2 ottobre 2017 rileviamo:

Il 5 febbraio 2018 il Dr. \_\_\_\_\_ ha risposto ai quesiti posti dall'amministrazione nello scritto sopracitato del 17 gennaio 2017, affermando segnatamente che ( ) si accusa ricezione della richiesta di precisazioni datata 17 gennaio 2018, richiesta girata alla Signora RI 1 che per quanto la riguarda, si riserva di rispondere personalmente ( ) .

Inoltre egli ha nuovamente ribadito che la ricorrente non convive con \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 34).

Con e-mail del 12 febbraio 2018 il patrocinatore legale ha poi comunicato che la ricorrente, a causa di motivi medici, non era in grado di dire quando avrebbe potuto rispondere ai quesiti posti dalla Cassa (cfr. doc. 35).

Con decisione del 20 febbraio 2018 la Cassa ha così comunicato alla ricorrente la sua decisione di non entrata in materia sulla pratica AFI/API a decorrere dal 1° novembre 2017 (cfr. 36, 36 A).

Con decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 la Cassa ha respinto l'opposizione riconfermando integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 39).

Con decisione del 1° marzo 2018 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha accolto la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla ricorrente considerando come unità di riferimento economica solo lei e i suoi due figli.

L'USSI in seguito, interrogato in merito dalla Cassa, e come si evince dalla risposta di quest'ultima del 30 aprile 2018, ha affermato che ( ) dopo aver preso conoscenza recentemente della decisione su reclamo dell'AFI/API del 28 febbraio 2018, alla luce degli elementi esposti, rivaluteremo la nostra decisione a partire dal 1. maggio 2018 ( ) (cfr. doc. III).

L'allora patrocinatore legale della ricorrente ha in particolare affermato, nello scritto del 5 febbraio 2018, che:

L'amministrazione, dal canto suo, sostiene invece che ( )

visto quanto precede, tenuto conto in particolare della citata constatazione di Polizia e del fatto che la reclamante ed il signor \_\_\_\_\_ hanno due figli in comune, la Cassa ritiene anzitutto che i medesimi vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps ( ) .

Chiamato a pronunciarsi in merito all'esistenza di una convivenza stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps, il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente e \_\_\_\_\_ hanno due figli, \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 2012 e \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ 2017.

La ricorrente vive con i suoi due figli in un appartamento di 3 locali e mezzo in Via \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. D - H; confermato anche dal sistema informativo relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino).

Dagli atti emerge invece che \_\_\_\_\_ è stato domiciliato in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ fino al 14 dicembre 2017, e poi si è trasferito in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 29 C; confermato anche dal sistema informativo relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino).

Per quanto concerne il vecchio domicilio di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ dagli atti emerge quanto segue.

La Polizia, incaricata dalla Cassa di svolgere delle indagini dalla Cassa (cfr. doc. 13), a questo proposito ha dichiarato, dapprima nel suo rapporto del 2 ottobre 2017 che ( ) verifiche esperite pure con la Polizia intercomunale del \_\_\_\_\_, hanno dimostrato come \_\_\_\_\_ abbia fornito un indirizzo di comodo senza averne mai usufruito ( ) (cfr., doc. 33C, 33D) ed in seguito, nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018, ha precisato che le verifiche eseguite sono consistite in ( ) informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a seguito di nostra richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei controlli. Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona ospitante di \_\_\_\_\_, abbia confermato di aver visto quest'ultimo, in un paio di occasioni, ma che \_\_\_\_\_ di fatto non risiedeva all'indirizzo di domicilio annunciato ( ) (cfr. doc. 33, 33A).

Questa Corte, in merito a quest'aspetto, non ha alcun motivo di dubitare di quanto emerso a seguito delle indagini effettuate e quindi dichiarato dalla Polizia.

La Polizia ha inoltre allegato al suo rapporto del 2 ottobre 2017 le fotografie dei veicoli targati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ intestati a \_\_\_\_\_ parcheggiati nell'appartamento dove vive RI 1 nell'autorimessa nello spazio adibito all'appartamento della ricorrente.

La ricorrente, interrogata in merito dalla Cassa, ha, nel reclamo del 21 febbraio 2018, affermato che gli stessi ( ) sono presenti, per necessità, nel mio garage in quanto ad agosto

2017 l'appartamento domicilio di \_\_\_\_\_ di Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, al momento non ne disponeva ( ) (cfr. doc. 38; sottolineatura della redattrice).

Il TCA, su questo aspetto, concorda con quanto già rilevato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo (cfr. doc. 39), ovvero che, se anche corrisponde al vero che i due veicoli si trovassero lì perché il nuovo appartamento di \_\_\_\_\_ non disponeva di parcheggi, questo non spiega in alcun modo perché si trovassero lì già da prima del suo trasferimento, visto che \_\_\_\_\_ si è trasferito a \_\_\_\_\_ solo il 15 dicembre 2017, mentre le fotografie risalgono al periodo di indagini condotto dalla Polizia, che va, come si evince dagli atti, da agosto a settembre 2017 (cfr. doc. 23 A). In effetti è quanto meno sorprendente il fatto che la ricorrente abbia precisato che l'appartamento sito a \_\_\_\_\_ non aveva disponeva di parcheggi e indicato come data agosto 2017.

È vero che la ricorrente, su richiesta della Cassa di indicare quando \_\_\_\_\_ accompagnava il figlio \_\_\_\_\_ a scuola nel periodo precedente il trasferimento del domicilio a \_\_\_\_\_ ha risposto ( ) nel periodo precedente al trasferimento di \_\_\_\_\_ dal suo domicilio di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ mio figlio \_\_\_\_\_ è stato accompagnato a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a scuola da suo padre ( ) e, in merito agli orari e alla frequenza, che ( ) con frequenza di 4/5 volte al mese e gli orari erano quelli dell'entrata a scuola alle ore 8.30 del mattino ( ) (cfr. doc. 31, 31A; 38).

Tuttavia, dagli atti si evince che la Polizia ha interrogato anche il custode del palazzo dove vive la ricorrente.

La Cassa, nella decisione qui impugnata, a questo proposito ha affermato che non è possibile ignorare ( ) le dichiarazioni del custode dello stabile, il quale non risulta avere nessun motivo di riferire il falso ad agenti della Polizia (e d'altra parte nemmeno poteva ipotizzare quale risposta sarebbe andata a vantaggio o a svantaggio della coppia). Questi non pare avere mostrato dubbi quando si pronunciava sulla lunga convivenza, sul fatto che il signor \_\_\_\_\_ si occupa di accompagnare il figlio a scuola dell'infanzia oppure riguardo alla partenza della coppia in vacanza con i rispettivi figli lasciandogli della cantina per riparazioni ( ) (cfr. doc. 39D).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017 rilasciato dalla Polizia in effetti emerge che ( ) \_\_\_\_\_ si occupa secondo le informazioni fornite dal custode di accompagnare giornalmente il figlio maggiore \_\_\_\_\_, nel tragitto casa/scuola presso la vicina scuola dell'infanzia ( ) (cfr. doc. 33C, 33D) e nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018 che ( ) il fatto che una persona di fiducia (dipendente della Città), impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione di movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione ( ) (cfr. doc. 33).

Questa Corte anche per quanto concerne questo aspetto non ha motivo di dubitare di quanto rilevato dalla Polizia e della dichiarazione di un terzo che è estraneo alla vicenda.

Inoltre va rilevato che, se la ricorrente da una parte sostiene che quando \_\_\_\_\_ abitava a \_\_\_\_\_ erano i suoi genitori ad accompagnare \_\_\_\_\_ a scuola mentre il padre lo faceva solo quando loro non potevano, questo non emerge dalla loro dichiarazione del 12 gennaio 2018 nella quale gli stessi, riferendosi al periodo prima di trasferirsi a \_\_\_\_\_ quando abitavano ancora con la ricorrente e i suoi figli, e quindi quando \_\_\_\_\_ abitava ancora a \_\_\_\_\_, si sono limitati ad affermare che ( ) il signor

\_\_\_\_\_ ha frequentato la nostra abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio \_\_\_\_\_ a scuola senza mai soggiornarvi ( )■(cfr. doc. 30, 30A, 30B).

Per quanto concerne invece il nuovo domicilio di \_\_\_\_\_, sito in Via \_\_\_\_\_, via contigua a Via \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ dagli atti si evince quanto segue.

Come visto, l'\_\_\_\_\_ allora rappresentante legale della ricorrente, quando si è recato negli Uffici della Cassa ha dichiarato, come si evince dal relativo verbale, che ■( ) il signor \_\_\_\_\_ vive da solo. Il signor \_\_\_\_\_ ha trasferito il domicilio a \_\_\_\_\_ pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il diritto di visita dei figli ( )■(cfr. doc. 29A).

La Cassa tuttavia, nella decisione su reclamo, ha affermato che che■( ) ora, come confermato dal competente Controllo abitanti, l'appartamento in oggetto è però da anni abitato (perlomeno, anche) da una coppia con due figli maggiorenni, ciò che non può portare l'Amministrazione ad interrogarsi in merito all'effettiva situazione e meglio alla costituzione da parte del signor \_\_\_\_\_ di una propria economia domestica ( )■ (cfr. doc. 39 E).

Da un controllo eseguito dal TCA sull'banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino, è emerso effettivamente che \_\_\_\_\_ vive all'indirizzo indicato con una coppia e due figli.

La ricorrente non ha preso posizione in merito a quest'affermazione formulata dalla Cassa, né nel ricorso, né nella replica che è susseguita.

Questa Corte rileva anche che la ricorrente, nel reclamo del 21 febbraio 2018 e su domanda specifica della Cassa, ha chiaramente dichiarato che■( ) non ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli non ha mai trascorso la notte nell'appartamento in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( )■(cfr. doc. 38).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017 della Polizia, si evince, poi, che■( ) da parte di RI 1, a luglio 2017 è stato formalmente richiesto la posa dell'indicativo sulla casella postale a nome \_\_\_\_\_ / RI 1 ( )■(cfr. doc. 33 C, 33 D). In effetti dalla documentazione fotografica allegata emerge che sulla targhetta vi è scritto ■RI 1, \_\_\_\_\_.■(cfr. doc. 33 F).

Ne discende che per poter decidere in merito alla richiesta di AFI/API formulata dalla ricorrente l'Amministrazione, facendo \_\_\_\_\_ parte dell'unità economica della ricorrente, necessita di avere accesso anche alle informazioni personali e finanziarie di quest'ultimo, le quali però non le sono state fornite, e nonostante i vari solleciti e la diffida del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 24), dapprima perché la ricorrente ha sostenuto che■( ) il mio partner \_\_\_\_\_ non intende firmare la procura allegata e volta a fornire informazioni sul suo conto ( )■(cfr. doc. 10) ed in seguito perché la ricorrente ha contestato la necessità di doverle fornire sostenendo di non convivere con \_\_\_\_\_, il quale non farebbe quindi in alcun modo parte della sua unità di riferimento.

Di conseguenza, con il suo agire la ricorrente ha violato l'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 21 Laps, mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione di merito decidendo solo sulla base degli atti.

La Cassa era quindi autorizzata a non entrare in materia sulla domanda per l'ottenimento di assegni AFI/API formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3

Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.).

## **E. 6**

Non essendovi convivenza non credo di dover rispondere al quesito ne saprei come. Avendo risposto esaurientemente a tutti i quesiti posti, avendo precisato a quanto ammontano gli assegni familiari versati da \_\_\_\_\_ (CHF 1'800.-- mensili), non essendovi altre entrate, e venendo così a mancare ogni motivo valido per invocare una decisione di non entrata in materia, con la presente viene richiesta una decisione formale urgente relativa alla corresponsione degli assegni AFI API a decorrere dal 1 novembre 2017. (...)” (cfr. doc. 38) Con decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione riconfermando integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 39). Con decisione del 1° marzo 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha accolto la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata dalla ricorrente considerando come unità di riferimento economica solo lei e i suoi due figli. L’USSI in seguito, interrogato in merito dalla Cassa, e come si evince dalla risposta di quest’ultima del 30 aprile 2018, ha affermato che “(...) dopo aver preso conoscenza recentemente della decisione su reclamo dell’AFI/API del 28 febbraio 2018, alla luce degli elementi esposti, rivaluteremo la nostra decisione a partire dal 1. maggio 2018 (...)” (cfr. doc. III). 2.8. La ricorrente sostiene di non convivere con \_\_\_\_\_ e che la loro relazione sentimentale è finita per sua volontà, dopo la nascita della seconda figlia (cfr. doc. 38). L’allora patrocinatore legale della ricorrente ha in particolare affermato, nello scritto del 5 febbraio 2018, che: “ (...) La legge non approfondisce il concetto di convivenza stabile, non indica quali siano i presupposti richiesti né da quali elementi debba essere necessariamente composto. A questo punto occorre rifarsi all’intervenuta giurisprudenza. Nel caso in oggetto il Tribunale Cantonale delle assicurazioni, nella decisione del 25 gennaio 2006, incarto 39.2005.12, in diritto al punto 2.5 fa presente: Quando vi sono figli in comune, l’unità di riferimento oltre dal titolare della prestazione è composta anche dal convivente inteso quale concubino ossia la persona con la quale vi è una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale ed economico vedi TI F118II235 cons. 3b I CCA sentenza del 6 novembre 2000 RDAT 2001 n. 22 pag. 89 e seguenti. Se ne deduce che per considerare stabile la convivenza sono indispensabili due presupposti il primo che, come da regolamento LAPS vi siano figli in comune (elemento oggettivo) il secondo che vi sia fra le parti una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economico (elemento soggettivo). Nel caso in questione l’elemento oggettivo è pacifico mentre quello soggettivo non esiste e pertanto viene contestato. Infatti nonostante la coppia abbia due figli in comune, a causa disaccordi, infedeltà o altri motivi di lunga durata i due soggetti non hanno mai inteso ne intendono ora effettuare una convivenza stabile come sopra previsto, ciò è dimostrato dalla mancata convivenza come pure dai due diversi domicili e dalle due distinte economie domestiche. In pratica pur mantenendo nei confronti dei figli un quadro di facciata di armonia e di accordo volto ad evitare nei loro due figli di sei anni e un anno motivi di ansia, apprensione e squilibrio, i due soggetti hanno sempre voluto e intendono ancora oggi usufruire ognuno della propria libertà di agire in tutte le sue accezioni e per questo i soggetti conducono vite diverse e separate (...)” (cfr. doc. 34, 34A) L’amministrazione, dal canto suo, sostiene invece che “(...) visto quanto precede, tenuto conto in particolare della citata constatazione di Polizia e del fatto che la reclamante ed il signor \_\_\_\_\_ hanno due figli in comune, la Cassa ritiene anzitutto che i medesimi vadano considerati facenti parte della medesima unità di riferimento e meglio ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (...). Chiamato a pronunciarsi in merito all'esistenza di una convivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps , il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente e \_\_\_\_\_ hanno due figli, \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 2012 e \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ 2017. La ricorrente vive con i suoi due figli in un appartamento di 3 locali e mezzo in Via \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. D - H; confermato anche dal sistema informativo relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino ). Dagli atti emerge invece che \_\_\_\_\_ è stato domiciliato in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ fino al 14 dicembre 2017, e poi si è trasferito in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 29 C; confermato anche dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino). Per quanto concerne il vecchio domicilio di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ dagli atti emerge quanto segue. La Polizia, incaricata dalla Cassa di svolgere delle indagini dalla Cassa (cfr. doc. 13), a questo proposito ha dichiarato, dapprima nel suo rapporto del 2 ottobre 2017 che "(...) verifiche esperite pure con la Polizia intercomunale del \_\_\_\_\_, hanno dimostrato come \_\_\_\_\_ abbia fornito un indirizzo di comodo senza averne mai usufruito (...)" (cfr. doc. 33C, 33D) ed in seguito, nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018, ha precisato che le verifiche eseguite sono consistite in "(...) informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a seguito di nostra richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei controlli. Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona "ospitante" di \_\_\_\_\_, abbia confermato di aver visto quest'ultimo, in un apio di occasioni, ma che \_\_\_\_\_ di fatto non risiedeva all'indirizzo di domicilio annunciato (...)" (cfr. doc. 33, 33A). Questa Corte, in merito a quest'aspetto, non ha alcun motivo di dubitare di quanto emerso a seguito delle indagini effettuate e quindi dichiarato dalla Polizia. La Polizia ha inoltre allegato al suo rapporto del 2 ottobre 2017 le fotografie dei veicoli targati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ intestati a \_\_\_\_\_ parcheggiati nell'appartamento dove vive RI 1 nell'autorimessa nello spazio adibito all'appartamento della ricorrente. La ricorrente, interrogata in merito dalla Cassa, ha, nel reclamo del 21 febbraio 2018, affermato che gli stessi "(...) sono presenti, per necessità, nel mio garage in quanto ad agosto 2017 l'appartamento domicilio di \_\_\_\_\_ di Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, al momento non ne disponeva (...)" (cfr. doc. 38; sottolineatura della redattrice). Il TCA, su questo aspetto, concorda con quanto già rilevato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo (cfr. doc. 39), ovvero che, se anche corrisponde al vero che i due veicoli si trovassero lì perché il nuovo appartamento di \_\_\_\_\_ non disponeva di parcheggi, questo non spiega in alcun modo perché si trovassero lì già da prima del suo trasferimento, visto che \_\_\_\_\_ si è trasferito a \_\_\_\_\_ solo il 15 dicembre 2017, mentre le fotografie risalgono al periodo di indagini condotto dalla Polizia, che va, come si evince dagli atti, da agosto a settembre 2017 (cfr. doc. 23 A). In effetti è quanto meno sorprendente il fatto che la ricorrente abbia precisato che l'appartamento sito a \_\_\_\_\_ non aveva disponeva di parcheggi e indicato come data agosto 2017. È vero che la ricorrente, su richiesta della Cassa di indicare quando \_\_\_\_\_ accompagnava il figlio \_\_\_\_\_ a scuola nel periodo precedente il trasferimento del domicilio a \_\_\_\_\_ ha risposto "(...) nel periodo precedente al trasferimento di \_\_\_\_\_ dal suo domicilio di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ mio figlio \_\_\_\_\_ è stato accompagnato a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a scuola da suo padre (...)" e, in merito agli orari e alla frequenza, che "(...) con frequenza di 4/5 volte al mese e gli orari erano quelli dell'entrata a scuola alle ore 8.30 del mattino (...)" (cfr. doc. 31, 31A; 38). Tuttavia, dagli atti si evince che la Polizia ha interrogato anche il custode del palazzo dove

vive la ricorrente. La Cassa, nella decisione qui impugnata, a questo proposito ha affermato che “non è possibile ignorare (...) le dichiarazioni del custode dello stabile, il quale non risulta avere nessun motivo di riferire il falso ad agenti della Polizia (e d’altra parte nemmeno poteva ipotizzare quale risposta sarebbe andata a vantaggio o a svantaggio della coppia). Questi non pare avere mostrato dubbi quando si pronunciava sulla lunga convivenza, sul fatto che il signor \_\_\_\_\_ si occupa di accompagnare il figlio a scuola dell’infanzia oppure riguardo alla partenza della coppia in vacanza con i rispettivi figli lasciandogli della cantina per riparazioni (...)” (cfr. doc. 39D). Dal rapporto del 2 ottobre 2017 rilasciato dalla Polizia in effetti emerge che “(...) \_\_\_\_\_ si occupa secondo le informazioni fornite dal custode di accompagnare giornalmente il figlio maggiore \_\_\_\_\_, nel tragitto casa/scuola presso la vicina scuola dell’infanzia (...)” (cfr. doc. 33C, 33D) e nel complemento di rapporto del 30 gennaio 2018 che “(...) il fatto che una persona di fiducia (dipendente della Città), impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione di movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione (...)” (cfr. doc. 33). Questa Corte anche per quanto concerne questo aspetto non ha motivo di dubitare di quanto rilevato dalla Polizia e della dichiarazione di un terzo che è estraneo alla vicenda. Inoltre va rilevato che, se la ricorrente da una parte sostiene che quando \_\_\_\_\_ abitava a \_\_\_\_\_ erano i suoi genitori ad accompagnare \_\_\_\_\_ a scuola mentre il padre lo faceva solo quando loro non potevano, questo non emerge dalla loro dichiarazione del 12 gennaio 2018 nella quale gli stessi, riferendosi al periodo prima di trasferirsi a \_\_\_\_\_ quando abitavano ancora con la ricorrente e i suoi figli, e quindi quando \_\_\_\_\_ abitava ancora a \_\_\_\_\_, si sono limitati ad affermare che “(...) il signor \_\_\_\_\_ ha frequentato la nostra abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio \_\_\_\_\_ a scuola senza mai soggiornarvi (...)” (cfr. doc. 30, 30A, 30B). Per quanto concerne invece il nuovo domicilio di \_\_\_\_\_, sito in Via \_\_\_\_\_, via contigua a Via \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ dagli atti si evince quanto segue. Come visto, l’allora rappresentante legale della ricorrente, quando si è recato negli Uffici della Cassa ha dichiarato, come si evince dal relativo verbale, che “(...) il signor \_\_\_\_\_ vive da solo. Il signor \_\_\_\_\_ ha trasferito il domicilio a \_\_\_\_\_ pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il diritto di visita dei figli (...)” (cfr. doc. 29A). La Cassa tuttavia, nella decisione su reclamo, ha affermato che “(...) ora, come confermato dal competente Controllo abitanti, l’appartamento in oggetto è però da anni abitato (perlomeno, anche) da una coppia con due figli maggiorenni, ciò che non può portare l’Amministrazione ad interrogarsi in merito all’effettiva situazione e meglio alla costituzione da parte del signor \_\_\_\_\_ di una propria economia domestica (...)” (cfr. doc. 39 E). Da un controllo eseguito dal TCA sulla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, è emerso effettivamente che \_\_\_\_\_ vive all’indirizzo indicato con una coppia e due figli. La ricorrente non ha preso posizione in merito a quest’affermazione formulata dalla Cassa, né nel ricorso, né nella replica che è susseguita. Questa Corte rileva anche che la ricorrente, nel reclamo del 21 febbraio 2018 e su domanda specifica della Cassa, ha chiaramente dichiarato che “(...) non ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli non ha mai trascorso la notte nell’appartamento in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (...)” (cfr. doc. 38). Dal rapporto del 2 ottobre 2017 della Polizia, si evince, poi, che “(...) da parte di RI 1, a luglio 2017 è stato formalmente richiesto la posa dell’indicativo sulla casella postale a nome \_\_\_\_\_ / RI 1 (...)” (cfr. doc. 33 C, 33 D ). In effetti dalla documentazione fotografica allegata emerge che sulla targhetta vi è scritto “RI 1, \_\_\_\_\_.”(cfr. doc. 33 F). Al riguardo va

evidenziato che il cognome \_\_\_\_\_ non compare unicamente sulla buca delle lettere, bensì anche sulla targhetta del campanello del palazzo e sull'indicazione di chi/cosa si trova ai vari piani dell'edificio (cfr. doc. 22B-22D). Se sulla buca delle lettere con l'aggiunta dell'iniziale del nome \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 22C=33F), ossia \_\_\_\_\_, può agevolare la consegna della posta relativa al bambino, mal si comprende la posa della targhetta con, oltre al cognome della ricorrente, il cognome "\_\_\_\_\_" in particolare sulla targa del palazzo (cfr. doc. 22B). Il mese di luglio 2017 corrisponde, peraltro, al mese successivo alla nascita, il \_\_\_\_\_ 2017, di \_\_\_\_\_, secondogenita dell'insorgente e di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 32G; 29). Sorprende, quindi, che la richiesta della posa della targhetta abbia avuto luogo più di cinque anni dopo la nascita di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_2012) e un mese dopo la nascita della sorella, senza d'altronde domandare anche l'indicazione dell'iniziale di quest'ultima. In proposito giova rilevare che cinque mesi dopo il luglio 2017, e meglio a dicembre 2017, \_\_\_\_\_ ha ufficialmente notificato il suo arrivo a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 29C). In simili condizioni e tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.); e, dall'altro, - peraltro in modo decisivo - che l'assicurata e \_\_\_\_\_ hanno due figli nati nel 2012, rispettivamente nel 2017, il TCA ritiene, tenuto conto, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5. i.f.), delle numerose incongruenze che risultano dai documenti agli atti su dove \_\_\_\_\_ sia domiciliato e dalle indagini eseguite dalla Polizia al fine di determinarlo, e alla luce di tutta la giurisprudenza appena menzionata (cfr. consid. 2.5.: in particolare anche 8C\_4/2018 del 13 febbraio 2018 e 42.2017.47 del 20 novembre 2017), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che \_\_\_\_\_ va considerato convivente dell'insorgente e che la loro convivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la convivenza è considerata stabile se vi sono figli in comune; cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.4.). Ne discende che per poter decidere in merito alla richiesta di AFI/API formulata dalla ricorrente l'amministrazione, facendo \_\_\_\_\_ parte dell'unità economica della ricorrente, necessita di avere accesso anche alle informazioni personali e finanziarie di quest'ultimo, le quali però non le sono state fornite, e nonostante i vari solleciti e la diffida del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 24), dapprima perché la ricorrente ha sostenuto che "(...) il mio partner \_\_\_\_\_ non intende firmare la procura allegata e volta a fornire informazioni sul suo conto (...)" (cfr. doc. 10) ed in seguito perché la ricorrente ha contestato la necessità di doverle fornire sostenendo di non convivere con \_\_\_\_\_, il quale non farebbe quindi in alcun modo parte della sua unità di riferimento. Di conseguenza, con il suo agire la ricorrente ha violato l'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 21 Laps, mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione di merito decidendo solo sulla base degli atti. La Cassa era quindi autorizzata a non entrare in materia sulla domanda per l'ottenimento di assegni AFI/API formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.). 2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 deve essere confermata.